

- Premesso che con Deliberazione n. 192 del 15/10/2014 è stata accolta l'istanza con la quale il dr. Pedalino Francesco, nato a Catania l'01/12/1949 ed in servizio di ruolo presso quest'Azienda con il profilo di Dirigente Medico – Ginecologia ed Ostetricia (cod. ind. 2376), ha chiesto la permanenza in servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, ai sensi dell'art. 15 nonies del D. Lgs. 502/1992, come riformulato dall'art. 22 della L. n. 183/2010;
- Vista la nota prot. n. 0016992 del 28/03/2018, con cui il suddetto dipendente ha rinunciato alla prosecuzione del rapporto di lavoro, concessa con il sopra citato provvedimento, a decorrere dall'01/01/2019, con conseguente richiesta di collocamento in quiescenza da tale data, per aver maturato i requisiti pensionistici;
- Visto il C.C.N.L. 05/12/96 della Dirigenza Medica e Veterinaria, ed, in particolare, l'art.34 (lett. b), che prevede, tra i casi di risoluzione del rapporto di lavoro, il recesso del dirigente, e l'art. 35 comma 2, secondo il quale, in tale ipotesi, deve darsi comunicazione scritta all'Azienda di appartenenza, nel rispetto dei termini di preavviso;
- Rilevato che, nella specie, sono stati rispettati i termini di preavviso (mesi tre) prescritti dall'art. 39, commi 1, 2 e 3 del medesimo contratto;
- Vista la normativa in materia di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, e precisamente l'art. 53 del D.P.R. 761/79, l'art. 15-nonies comma 1 del D.Lgs. n. 502/92, nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 229/99, il D.Lgs. 503/92, l'art. 11 della L. 724/94 e relativa tabella A allegata, l'art. 22 - ter del D.L. 1-7-09 n. 78 convertito in L. 102 del 03/08/09, l'art. 12, c. 12 sexies del D.L. 31-5-10 n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 29-7-10 n. 122, il D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modifiche dalla L. 22/12/2011 n. 214, come ulteriormente modificato dalla L. 24/02/2012 n. 14, di conversione con modifiche del D.L. 29/12/2011 n. 216, il D.L. n. 101 del 31-8-13 convertito in L. n. 125 del 30-10-13;
- Viste le Circolari INPS nn. 35 e 37 del 14/03/2012 e n. 63 del 20/03/2015, concernenti la normativa in materia di trattamenti pensionistici sopra richiamata;
- Atteso che l'art. 24 comma 6 lett. c) del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 stabilisce che per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, a decorrere dall'01/01/2012, il previgente requisito anagrafico di anni 65 per l'accesso alla pensione di vecchiaia è rideterminato in anni 66;
- Visti, altresì, i Decreti Ministeriali del 06/12/2011, del 16/12/2014 e del 05/12/2017 recanti, in attuazione dell'art. 12 del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modifiche dalla L. 30/07/2010 n. 122, l'adeguamento dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico agli incrementi della speranza di vita;

- Accertato, come da prospetto allegato al presente atto, che il suddetto dipendente, nato l'01/12/1949, alla data del 31/12/2018 avrà compiuto il 69° anno di età e maturato un'anzianità contributiva complessiva di anni 44, mesi 4 e gg. 12, per essere stato assunto in data 03/12/1984, per aver ottenuto il riconoscimento del servizio militare pari ad anni 1 e mesi 6, nonché un riscatto pari ad anni 8, mesi 9 e gg. 14, per cui è già in possesso dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per il conseguimento della pensione di vecchiaia;
- Ritenuto, per quanto sopra esposto, di prendere atto della rinuncia alla prosecuzione del rapporto di lavoro del dipendente in oggetto, collocando lo stesso a riposo, per raggiunti limiti di età, a far data dall'01/01/2019, con conseguente attribuzione del trattamento di quiescenza e dell'indennità di fine servizio;
- Ritenuto, per l'effetto, di dover revocare, con la stessa decorrenza (01/01/2019), la Deliberazione n. 192 del 15/10/2014, con la quale era stata accolta la richiesta del dipendente medesimo di permanenza in servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, per come disposto dall'art. 22 della L. n. 183/2010;

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Virzi G. Maria Pia;

DISPONE

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- prendere atto della rinuncia alla prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il limite d'età, a far data dall'01/01/2019, del dr. Pedalino Francesco, nato a Catania l'01/12/1949, dipendente di ruolo presso quest'Azienda con il profilo professionale di Dirigente Medico – Ginecologia ed Ostetricia (cod. ind. N. 2376) e, per gli effetti, collocare a riposo lo stesso per raggiunti limiti di età a decorrere dall'01/01/2019, con attribuzione del trattamento pensionistico spettante ai sensi della vigente normativa e dell'indennità di fine servizio;
- revocare pertanto, con la stessa decorrenza, la Deliberazione n. 192 del 15/10/2014 di mantenimento in servizio del dipendente di che trattasi fino al raggiungimento del settantesimo anno di età;
- definire, a cura dell'Ufficio Trattamento Economico, gli adempimenti finalizzati alla corresponsione, da parte degli Istituti a ciò preposti, del trattamento di quiescenza e di fine servizio;
- notificare il presente atto al dipendente in questione, dandone, altresì, comunicazione alla struttura di appartenenza dello stesso.

Su delega del Direttore Generale f.f

Il Direttore del Settore Risorse Umane

(Dott.ssa Caterina Ferrante)